

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati presso l'Università degli Studi del Molise;
- b) le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITAMENTO;
- c) i criteri sulla base dei quali l'Università degli Studi del Molise disciplina l'istituzione e il funzionamento dei dottorati ricerca.

2. I Corsi di Dottorato hanno durata minima triennale.

3. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato e a Corsi di Laurea di qualsiasi livello.

ART. 2

Requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e della sede presso la quale tali corsi sono attivati

1. L'Università degli Studi del Molise di seguito denominata Università o Ateneo, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, istituisce i Corsi di Dottorato, anche in consorzio con altre università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, o tramite consorzi con università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione. L'Ateneo può attivare Corsi di Dottorato anche tramite la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee; può inoltre, partecipare a corsi o curricula/indirizzi sulla base di accordi di collaborazione con università italiane o straniere.

2. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accREDITAMENTO concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse del Dottorato. La domanda di accREDITAMENTO può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.

3. Sono requisiti per l'accreditamento dei corsi e della sede dell'Università:

a) la presenza di un Collegio del Dottorato composto da almeno sedici Docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; è necessario comunque individuare i 16 membri del Collegio come costituenti la componente obbligatoria del Collegio stesso ai fini della valutazione della qualità scientifica per l'accreditamento (Collegio di riferimento): la valutazione dei membri del Collegio eccedenti i 16 obbligatori così come la loro composizione in termini di ruoli è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento;

b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca riconoscibili a livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento ai cinque migliori lavori pubblicati nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;

c) la disponibilità, di un numero medio di almeno sei borse di studio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi tra Università, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio. I corsi possono prevedere più curricula o indirizzi con un responsabile scientifico di riferimento e con diversa articolazione nel numero delle borse per ciascuno di essi: la distribuzione del numero delle borse, proposta dai Collegi deve essere approvata dal Senato Accademico.

d) la disponibilità di finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

ART. 3

Modalità di formulazione delle proposte di istituzione, rinnovo o adesione

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, il rinnovo dei dottorati già attivati ovvero l'istituzione di nuovi. Successivamente i Corsi di Dottorato sono istituiti (ovvero rinnovati) con apposito Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione degli Organi Collegiali dell'Ateneo è subordinata alla verifica della coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché della verifica, da parte del Nucleo di valutazione interna, circa la sussistenza dei requisiti previsti.

2. In caso di nuova istituzione, dovrà essere redatta apposita scheda in cui dovranno essere riportati:

a) le informazioni generali relative alla denominazione del Corso, alle tematiche scientifiche dello stesso e ai relativi settori scientifico-disciplinari;

b) il numero dei posti;

c) le finalità e le modalità di svolgimento del Corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche;

d) i requisiti di partecipazione al Corso;

e) le sedi in cui si svolgeranno le attività formative;

f) le strutture utilizzabili;

g) le risorse finanziarie necessarie;

h) le eventuali altre sedi universitarie con cui consorzarsi ed il loro apporto nel contesto didattico/organizzativo;

i) i soggetti privati o pubblici con cui verrà attivata una collaborazione che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa;

l) la composizione del Collegio dei Docenti;

m) l'indicazione del Coordinatore del Dottorato, scelto tra i professori di ruolo componenti del Collegio dei Docenti;

n) le eventuali fonti di finanziamento esterno.

3. Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo o qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, dovrà essere redatta apposita scheda nella quale saranno riportate:

a) la denominazione e la/le tematica/che scientifica/che del Dottorato;

b) le strutture scientifiche coinvolte;

c) le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;

d) la composizione del Collegio dei Docenti;

e) l'apporto dell'Ateneo molisano nel contesto didattico-organizzativo, di ricerca ed eventualmente finanziario.

La proposta di Dottorato istituito presso altro Ateneo, deve essere corredata dalla relazione del Nucleo di Valutazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART.4

Durata e funzionamento dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto indicato all'art. 5.

2. Le tematiche del Corso di Dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

3. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula possono essere individuati referenti scientifici dei singoli curricula.

Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, dirigenti di ricerca e primi ricercatori, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dell'Università, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università.

La richiesta di partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato, per quelle adesioni non già contenute nella proposta di istituzione, va inoltrata al Direttore del Dipartimento proponente. L'accettazione è deliberata dal Consiglio della stessa struttura.

Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte del Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo di appartenenza.

Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato

concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Coordinatore è eletto dai membri del Collegio dei Docenti tra i professori di prima e seconda fascia anche per più cicli contemporaneamente, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei Docenti e sovrintende alle attività che fanno capo al Corso, garantendo il suo ordinato e regolare svolgimento; sottopone a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di valutazione dell'Ateneo una relazione particolareggiata sullo stato del Corso secondo quanto previsto dal DM 94/13 all'art 3 comma 1, per la successiva verifica periodica dell'ANVUR.

L'Università ha la possibilità di organizzare, nella propria autonomia, i Corsi di Dottorato in una Scuola di Dottorato, con attribuzione alla stessa dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.

ART. 5

Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le scuole di specializzazione mediche

Il DM 94/2013 consente la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;

c) il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel Corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;

d) nel Corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

ART. 6

Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di periodo di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per

esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. L'attività di studio all'estero e di stage deve essere preventivamente autorizzata: per periodi inferiori a sei mesi, l'autorizzazione è rilasciata dal Coordinatore, previo parere positivo del tutor; per periodi superiori a sei mesi, l'autorizzazione è rilasciata dal Coordinatore, previo parere del Collegio dei Docenti.

2. Il Collegio dei Docenti, previa approvazione del Senato Accademico, determina gli obiettivi formativi ed i programmi di studio per ciascun Corso di Dottorato, dandone preventiva pubblicità, al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. È prevista la possibilità di istituire dottorati di indirizzo internazionale o che raggruppino tra loro una o più sedi sulla base di intese o affinità scientifiche. Gli studenti di tali dottorati dovranno svolgere attività di studio e soggiornare nelle sedi consorziate con modalità che verranno definite in apposite convenzioni.

4. Gli studenti del Corso di Dottorato possono svolgere periodi di formazione anche in altre Istituzioni. Le attività formative presso sedi diverse da quelle dell'Ateneo di afferenza devono essere autorizzate:

- a) per periodi inferiori a sei mesi dal Coordinatore, previo parere positivo del tutor;
- b) per periodi superiori a sei mesi dal Coordinatore, previo parere del Collegio Docenti.

ART. 7

Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato e di conseguimento del titolo

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano ed in inglese è pubblicato in via telematica sul sito dell'Università del Molise, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

Il Bando contiene le seguenti informazioni:

- a) gli anni di durata del Corso;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili, specificando il numero riservato ai singoli curricula;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili, con le eventuali specificazioni di cui alla lettera precedente;
- d) numero dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

f) il contributo a carico dei dottorandi senza borsa, e la disciplina dei relativi esoneri, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione;

g) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, come previsto nel punto 3;

h) eventuali posti in soprannumero previsti per particolari categorie;

i) la facoltà per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua espressamente specificata nel bando.

3. L'ammissione al Corso di Dottorato prevede il superamento di una selezione, per titoli ed esame, volta ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova di esame dovrà essere articolata considerando i diversi curricula/indirizzi che compongono il Corso di Dottorato. La stessa consiste in una prova scritta o presentazione preliminare del progetto di ricerca inerente e una prova orale o colloquio sul progetto presentato, con accertamento della conoscenza almeno della lingua inglese. In caso di prova scritta il candidato potrà scegliere una traccia sorteggiata tra le tre che la commissione predispone per ciascun curriculum/indirizzo. Nella composizione della commissione giudicatrice si dovrà tener conto dei diversi curricula in cui si articola il Corso di Dottorato. Le modalità di effettuazione dell'esame e i criteri di valutazione per prove e titoli sono previsti dal bando in accordo con quanto deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. Ai candidati residenti all'estero è consentito lo svolgimento delle prove di esame in via telematica secondo modalità individuate dal bando.

4. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

5. Il diario delle prove di esame è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

a) All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in due parti, sia alla prova scritta sia alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneità per ciascuna parte è data da un punteggio non inferiore a 20/30. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 20 punti, è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della

prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Il punteggio finale è espresso in ottantesimi.

b) Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini all'estero stranieri non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o su colloquio da svolgersi in video conferenza. In quest'ultimo caso devono essere utilizzate idonee procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati e la trasparenza nello svolgimento della prova.

c) A seguito di appositi accordi è possibile bandire posti riservati in soprannumero per cittadini stranieri.

d) Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le commissioni dovranno espletare le operazioni concorsuali entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

e) Le operazioni concorsuali dovranno terminare in tempo utile (entro e non oltre il 30 settembre) per poter dare inizio ai corsi il 1° ottobre di ciascun anno accademico. Potranno essere attivati con decorrenza retroattiva solo quei dottorati i cui concorsi vengano conclusi entro il 31 dicembre dello stesso anno di emanazione del bando. I dottorati le cui prove si espletano oltre tale termine saranno attivati a decorrere dal 1° ottobre dell'anno successivo.

6. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i Corsi di Dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari e di altri enti pubblici di ricerca nonché i beneficiari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca, conferiti dall'Università del Molise o da altri atenei ai sensi della Legge 240/2010 oltre che figure professionali eventualmente individuate dai relativi collegi e secondo specificità precisate nel bando, in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero complessivo dei ricercatori e dei titolari di assegni ammessi ai Corsi di Dottorato non potrà complessivamente superare la metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per eccesso. I Corsi di Dottorato, cui i ricercatori e gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico disciplinari cui afferiscono ovvero quelle della ricerca per la quale sono detentori di assegni. È necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca, solo per gli assegnisti, nonché del Collegio dei Docenti, circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività. Per i ricercatori è necessario anche il consenso delle strutture didattiche e di ricerca di appartenenza.

ART. 8

Obblighi e diritti degli studenti di Corso di Dottorato

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il Corso di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nelle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dagli articoli 5 e 14.

2. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni possono essere concessi dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nei casi di maternità, grave e documentata malattia, servizio militare, gravi e documentati motivi. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Inoltre, il dottorando potrà chiedere:

a) il congelamento per un anno, in tal caso terminerà le proprie attività con un anno di ritardo;

b) una proroga o una interruzione temporanea, in tale caso i mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero anno.

3. Il Collegio dei Docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, può deliberare la sospensione o l'esclusione dal Corso, tenuto conto anche delle frequenze e partecipazione alle attività del Dottorato. Il Collegio dei Docenti può consentire ai dottorandi sospesi lo svolgimento di attività per un ulteriore anno senza godimento della borsa.

4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.

5. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai Corsi di Dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al Corso, propone al Rettore il proseguimento del Dottorato, ovvero l'esclusione.

6. I dottorandi, iscritti a corsi con sede amministrativa presso l'Università del Molise, sono assicurati, dallo stesso Ateneo, contro i rischi da infortuni, per tutta la durata del Corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie attività formative previste.

ART. 9

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

2. La commissione giudicatrice per il rilascio del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche ed ai curricula caratterizzanti il Corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniera. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

3. I candidati all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare apposita istanza al Rettore entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso, con l'indicazione del titolo della tesi e del settore scientifico-disciplinare al quale questa prevalentemente si riferisce. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, i candidati dovranno presentare al Collegio dei Docenti eventuale richiesta di proroga, che verrà concessa ai sensi del successivo punto 5. Entro il 15 novembre il Collegio dei Docenti, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi nell'ultimo anno e con riferimento all'intero Corso, propone al Rettore di ammettere o non ammettere i candidati all'esame finale, formulando, contestualmente, un giudizio complessivo, che verrà consegnato ai candidati affinché lo alleghino alla tesi al momento della trasmissione ai membri della commissione esaminatrice.

4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum specifico prescelto nell'ambito del Dottorato. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte con le eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno

due Docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Tre copie della tesi finale, firmate dal Tutor, devono essere presentate dai candidati al Rettore entro il 31 dicembre dell'anno in cui è terminato il Corso. Successivamente, su apposita richiesta da parte dell'Amministrazione Universitaria, i candidati devono trasmettere una copia della tesi anche a ciascuno dei membri della commissione giudicatrice di cui al precedente punto 2.

La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione giudicatrice i cui compiti sono indicati nel successivo punto 6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ammette il candidato agli esami nel Corso dell'anno successivo.

6. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del Corso di Dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Nel rispetto delle normative vigenti, è assicurata ampia pubblicità degli atti connessi con le procedure di valutazione.

7. Il titolo è rilasciato dal Rettore, che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, il Rettore stesso cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

ART. 10

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato

1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di Dottorato.

2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accREDITamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.

3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

ART. 11

Borse e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione sulla base DM 94/2013 e fatti salvi successivi Decreti Ministeriali. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università del Molise, per gli stessi fini.

4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

ART. 12

Internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università degli Studi del Molise può istituire o partecipare a Corsi o curricula di Dottorato internazionale, o nell'ambito di ogni Corso prevedere un curriculum/indirizzo internazionale sulla base di accordi di collaborazione con Università italiane e straniere.

2. L'istituzione di un nuovo Corso di Dottorato Internazionale o di Internazionalizzazione di un Corso di Dottorato o di un curriculum/indirizzo, già esistente deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione delle Università partner;
- b) descrizione del programma formativo, articolazione e riconoscimento European Credit Transfer System (ECTS) della didattica con le relative tematiche scientifiche;
- c) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte;
- d) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al Corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo, con l'espressa previsione che tra i componenti della Commissione ci sia almeno un membro di una Università diversa da quella di appartenenza;
- e) apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità per Docenti e Dottorandi, gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del Corso.

3. I progetti di internazionalizzazione corredati del parere positivo del Consiglio di Dipartimento, sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione.

4. Le modalità di ammissione ai corsi sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte, nel rispetto della convenzione che istituisce il Dottorato Internazionale. Nel caso di internazionalizzazione di Corsi di Dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l'equivalenza dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi. Specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato internazionali, determinati dal Collegio dei Docenti, saranno espressamente indicati nel testo del bando rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza nonché idonea valutazione comparativa dei candidati indipendentemente dalla loro nazionalità.

5. Sulla base degli accordi inter-istituzionali i dottorati internazionali possono portare al conferimento di un titolo doppio/multiplo o congiunto, che evidenzii il percorso formativo internazionale mediante l'etichetta di Dottorato Internazionale.
6. La tesi di Dottorato è redatta nella lingua stabilita dal Collegio. Le Commissioni di valutazione finale sono composte da Docenti designati dalle Università partecipanti secondo le modalità indicate dagli accordi inter-istituzionali e potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Tra i componenti della Commissione, almeno un membro proviene da una Università diversa da quella di appartenenza del dottorando.
7. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università del Molise con una Università straniera, la tesi di Dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di due Docenti, uno per ciascuna delle due istituzioni.
8. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi presso una o entrambe le strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un Docente di ciascuna istituzione.
9. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati.
10. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca.
11. La tesi di Dottorato è redatta in lingua inglese e corredata da un abstract nella lingua di uno dei Paesi partner e dovrà essere discussa in lingua inglese.
12. Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:
Le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
 - a) almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - b) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - c) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione diverso da quello del dottorando.

ART. 13

Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di

alta formazione

1. L'Università può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L'Università può altresì attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei Corsi di Dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

ART. 14

Stato giuridico del Dottorato di ricerca

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.
2. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

3. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
4. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del ottobre 2007.
6. Per ciascun ciclo di Dottorato e per la relativa durata del ciclo di iscrizione, i dottorandi partecipanti designano un loro rappresentante in seno al Collegio di Dottorato per la trattazione di problematiche didattiche o organizzative.

ART. 15

Norme finali

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore ed è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Tutti i dottorati che saranno attivati nell'a.a. 2013/14 (XXIX ciclo) dovranno essere preventivamente valutati dal Nucleo di Valutazione. Il parere positivo del Nucleo di Valutazione con riferimento al rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del DM 94/13, rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dei Corsi di Dottorato. A seguito di tale parere l'Ateneo potrà quindi attivare i corsi anche se gli stessi non potranno definirsi accreditati ai sensi del DM 94/13.

L'inizio delle attività per il XXIX ciclo è fissata in via transitoria al 1 gennaio 2014.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente previsti dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal DM 94/13.

In sede di prima proposizione di un nuovo Corso di Dottorato il Coordinatore viene indicato dai soggetti proponenti.

Il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 527 del 5 luglio 2013